



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Avviso "#RiParto"

Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri,
favorire la natalità e il work-life balance

FAQ – Risposte alle richieste di chiarimenti

Aggiornate al 01/09/2022

ARTICOLO 2 - OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI

- 1. Le azioni di una stessa proposta progettuale possono fare riferimento alle tre diverse categorie indicate nell'Avviso (a, b, c) o è necessario inserire azioni afferenti ad una sola delle tre categorie sopra citate?**

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, le proposte progettuali potranno riguardare una o più azioni coerenti tra loro, anche in considerazione delle dimensioni aziendali e del contesto lavorativo di riferimento, nell'ambito delle categorie di azioni riportate nell'Allegato 3.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI PROPONENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E CAUSE DI ESCLUSIONE

- 2. L'art. 3.2 dell'Avviso prevede che "Possono, altresì, presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5". Ai fini della presentazione della domanda di finanziamento da parte dei "gruppi di società" è possibile che la domanda sia presentata dalla società Holding del Gruppo a valere anche per le proprie controllate e collegate, purché finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5? Nella fattispecie è possibile che la Capogruppo possa considerare tra le beneficiarie le neomamme delle società controllate o partecipate per le quali i servizi interni della Capogruppo gestiscono il personale della suddetta controllata o partecipata?**

Come disposto dall'art. 3, comma 4 dell'Avviso i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 individuano un capofila che presenta una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario. Per quanto attiene i soggetti destinatari, l'art. 8, comma 4 dell'Avviso stabilisce che destinatarie delle azioni progettuali sono le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, incluse le dirigenti, le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici in somministrazione nonché le titolari di un rapporto di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.

- 3. Una srl controllata al 100% da una holding (che ha il controllo di altre 6 aziende), vuole presentare un progetto sull'Avviso RIPARTO 2022. Rispetto all'articolo 3 dell'avviso, rientra nella casistica 1 ("Possono presentare domanda di finanziamento le imprese, ai sensi dell'articolo 2082 c.c. e dell'articolo 2083 c.c., aventi sede legale o unità operative sul territorio nazionale.") oppure nella casistica 2 ("Possono, altresì, presentare domanda di finanziamento i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., purché tutti i partecipanti al soggetto collettivo siano finanziabili ai sensi dei commi 1 e 5.)?**

Il caso prospettato rientra nella nozione di società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c. - società controllate e società collegate. In tutte le fattispecie previste dall'art. 2359 c.c., la domanda di partecipazione si ritiene presentata ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'avviso, ossia da gruppi di società, come viene indicato dallo stesso articolo.

In base all'art.6 comma 4 dell'avviso, per i gruppi di società collegate o controllate, le associazioni temporanee di scopo e le associazioni temporanee d'impresa di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, il progetto viene finanziato - applicando la medesima percentuale di cofinanziamento - nella misura prevista alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 del presente articolo - qualora il soggetto collettivo rientri nei parametri indicati nelle stesse lettere a), b), c) e d) del comma 3 tenendo conto della somma del numero dei dipendenti e della somma dei ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, del soggetto collettivo. Nel caso di holding di partecipazione, si applica il criterio del decimo totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, a prescindere dalla natura finanziaria o industriale delle partecipazioni detenute.

- 4. Ai sensi dell'articolo 3, possono rientrare tra i soggetti proponenti anche Associazioni ONLUS con dipendenti?**
- 5. Si richiede se una associazione, al pari di una fondazione, comitato o altro ente non societario, in possesso del numero REA, possa presentare domanda ai sensi dell'Avviso di cui in oggetto.**
- 6. Si chiede se un'associazione di promozione sociale iscritta al R.E.A. e avente dipendenti può partecipare all'avviso in oggetto.**

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore quando svolgono attività d'impresa ai sensi dell'articolo 2082 c.c. e sono, pertanto, iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente.

- 7. In caso di presentazione in costituenda ATS da parte di numerose piccole imprese rientranti, se prese singolarmente, nello scaglione di cui al comma 3b (finanziamento tra 30 e 100 mila euro e cofinanziamento minimo del 15%) ma, se considerate come soggetto unico, nello scaglione di cui al**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

comma 3d, il finanziamento massimo ed il cofinanziamento minimo vanno calcolati come se fosse un'unica impresa?

È possibile presentare un unico progetto che coinvolga imprese di diverse dimensioni e come è previsto nell'articolo 6, comma 4, dell'Avviso la dimensione si calcola con la somma dei dipendenti e con la somma dei ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso di tutte le imprese componenti il soggetto collettivo. Pertanto, il finanziamento che si può chiedere e il cofinanziamento sono stabiliti nella misura prevista alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'articolo 6.

8. Nel caso di holding di partecipazione, si applica il criterio del decimo totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, a prescindere dalla natura finanziaria o industriale delle partecipazioni detenute. Pertanto, se è una holding che vuole partecipare allora si applica il decimo totale dell'attivo dello stato patrimoniale? Se un gruppo di società collegate o controllate intende partecipare ed una di esse ha come proprietà pegno una holding per determinare il contributo si fa riferimento alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 tenendo conto della somma del numero dei dipendenti e dei ricavi della voce A1 del conto economico di ogni azienda?

È possibile presentare un unico progetto che coinvolga imprese di diverse dimensioni e come è previsto nell'articolo 6, comma 4, dell'Avviso la dimensione si calcola con la somma dei dipendenti e con la somma dei ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso di tutte le imprese componenti il soggetto collettivo. Pertanto, il finanziamento che si può chiedere e il cofinanziamento sono stabiliti nella misura prevista alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'articolo 6.

9. Nel caso di soggetti collettivi, ciascuna impresa aderente al progetto deve sostenere una parte dei costi o tutti i costi possono essere sostenuti dal capofila? E' possibile che alcune imprese del gruppo non aderiscano al progetto?

In caso di ammissione, il finanziamento dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2 e 3 sarà erogato dal Dipartimento al capofila e da questi ripartito tra i soggetti partecipanti, in base a quanto dichiarato nella domanda; il cofinanziamento del progetto può essere ripartito liberamente tra le imprese che costituiscono il soggetto collettivo. Il capofila è responsabile nei confronti del Dipartimento della corretta attuazione e rendicontazione del progetto, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 17 dell'Avviso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ARTICOLO 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE

10. Alla domanda devono essere allegati anche i seguenti documenti? (a) Copia dell'atto costitutivo o dello statuto del soggetto proponente (b) Bilancio dell'ultimo esercizio finanziario concluso antecedentemente alla presentazione della domanda di finanziamento.

No. Come previsto dall'art. 11 comma 1 la copia dell'atto costitutivo o dello statuto così come il bilancio relativo all'ultimo esercizio contabile concluso antecedentemente alla presentazione della domanda di finanziamento sono documenti richiesti dal RUP ai soggetti valutati positivamente e ammessi alle verifiche istruttorie ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5.

ARTICOLO 6 – DOTAZIONE FINANZIARIA E AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

11. Si chiede conferma che qualora due soggetti giuridici dello stesso gruppo di imprese (es. la controllante e una delle controllate) presentino disgiuntamente due progetti riferiti ad ambiti territoriali diversi gli stessi sono da considerarsi ammissibili?

No. Il caso prospettato rientra nella nozione di società controllate e società collegate sensi dell'art. 2359 c.c.. In tale ipotesi, la domanda di partecipazione si ritiene presentata ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'avviso, ossia dal gruppo di società, come viene indicato dallo stesso articolo. Ai sensi del seguente comma 4, i soggetti di cui ai commi 2, ossia tutte le società controllate e/o società collegate che partecipano all'avviso, individuano un capofila che presenta una unica domanda di finanziamento, un unico progetto ed un unico piano finanziario. A pena di esclusione non possono essere presentate più domande di finanziamento dallo stesso soggetto individuale, dal capofila e dai partecipanti dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 (Cause di esclusione - Art. 5 comma 4 dell'avviso).

12. In riferimento all'avviso in oggetto, si chiede come debba essere intesa la quota di finanziamento e co-finanziamento che occorre assicurare in un progetto collettivo fatto di soggetti di dimensioni diverse.

È possibile presentare un unico progetto che coinvolga imprese di diverse dimensioni e come è previsto nell'articolo 6, comma 4, dell'Avviso la dimensione si calcola con la somma dei dipendenti e con la somma dei ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso di tutte le imprese componenti il soggetto collettivo. Pertanto, il finanziamento che si può chiedere e il cofinanziamento sono stabiliti nella misura prevista alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 6.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

13. La nostra organizzazione ha oltre 250 dipendenti ed un conto economico di circa 26.000.000€ può rientrare comunque nella lettera D) avendo soddisfatto uno dei due requisiti ed essendo una Grande impresa?

14. La nostra azienda ha più di 250 dipendenti (900 per l'esattezza) ma ha ricavi inferiori a 50 milioni. Resta valido il range di finanziamento tra un minimo di euro 200.000,00 (duecentomila euro) e un massimo di euro 1.000.000,00? Oppure quale altro range dobbiamo prendere in considerazione?

Ai sensi dell'art. 6 comma 5, ai fini della determinazione della richiesta di finanziamento, in considerazione degli obiettivi del presente Avviso, il dato del numero dei dipendenti prevale rispetto al quantum dei ricavi, corrispondente alla voce A1 del conto economico.

15. Si chiede se, stante le soglie di finanziamento e cofinanziamento definite all'art. 6, se a presentare la richiesta fosse un'impresa facente parte di un gruppo, ai fini del computo dei dipendenti e del fatturato, si deve fare riferimento alla singola impresa richiedente o, secondo quanto stabilito dalle norme che disciplinano gli aiuti di stato - raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, al gruppo (insieme delle imprese collegate)?

È possibile presentare un unico progetto che coinvolga imprese di diverse dimensioni e come è previsto nell'articolo 6, comma 4, dell'Avviso la dimensione si calcola con la somma dei dipendenti e con la somma dei ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso di tutte le imprese componenti il soggetto collettivo. Pertanto, il finanziamento che si può chiedere e il cofinanziamento sono stabiliti nella misura prevista alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art. 6.

16. La dimensione indicata dall'articolo 6 in micro, piccola e media e grande deve essere considerata secondo la definizione di PMI (Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale del 18 aprile 2005)? Se dovessimo considerare l'azienda partecipante secondo la definizione PMI andrebbero inserite anche le società collegate e associate e secondo questa definizione l'azienda proponente si identificherebbe come grande impresa. Se invece al fine del calcolo del contributo bisogna considerare l'azienda secondo i dati effettivi, senza le associate e collegate, quindi gli addetti e non le ULA (come previsto dalla definizione PMI), nonché il suo fatturato derivante dalla voce A1 del Conto economico, premettendo che la società non ha un bilancio consolidato, quale interpretazione bisogna considerare per candidare la domanda e effettuare il giusto calcolo del finanziamento?

17. Art. 6 comma 3 lettera c): il calcolo del numero di dipendenti, per determinare la dimensione aziendale corretta, deve essere espresso in Unità lavorative Annue (ULA) oppure in teste?

È possibile presentare un unico progetto che coinvolga imprese di diverse dimensioni e come è previsto nell'articolo 6, comma 4, dell'Avviso la dimensione si calcola con la somma dei dipendenti e con la somma dei ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

tutte le imprese componenti il soggetto collettivo. Pertanto, il finanziamento che si può chiedere e il cofinanziamento sono stabiliti nella misura prevista alle lettere a), b), e c) del comma 3 dell'articolo 6.

Per dipendenti si intendono i lavoratori e le lavoratrici dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità operative annuo, cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni delle unità operative dell'anno (D.M. 18 aprile 2005).

Ai sensi dell'art. 6 comma 5, ai fini della determinazione della richiesta di finanziamento, in considerazione degli obiettivi del presente Avviso, il dato del numero dei dipendenti prevale rispetto al quantum dei ricavi, corrispondente alla voce A1 del conto economico.

18. In caso di un soggetto collettivo di cui all'art. 3 comma 2 che preveda la partecipazione di piccole e medie imprese che, sommando lavoratori e ricavi della voce A1 del conto economico si posiziona nella fascia d) art 6 comma 3 con il cofinanziamento al 30%, come deve essere ripartita tale quota di cofinanziamento tra le aziende partecipanti?

È possibile presentare un unico progetto che coinvolga imprese di diverse dimensioni e come è previsto nell'articolo 6, comma 4, dell'Avviso la dimensione si calcola con la somma dei dipendenti e con la somma dei ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso di tutte le imprese componenti il soggetto collettivo. Pertanto, il finanziamento che si può chiedere e il cofinanziamento sono stabiliti nella misura prevista alle lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'art 6.

19. Potreste specificare nel dettaglio cosa si intende incluso nel cofinanziamento? In particolare, il cofinanziamento con risorse umane, beni e servizi cosa può riguardare e come può essere dimostrato?

La percentuale di finanziamento con risorse umane, beni e servizi deve essere dimostrata con i costi che riguardano le risorse umane, i beni e i servizi già in possesso dell'impresa e non finanziati con il presente Avviso.

20. Ai sensi dell'Art 6 comma 3, è indicato un minimo di 200.000 € per imprese con più di 250 dipendenti e i cui ricavi della voce A1 del conto economico, relativo all'ultimo esercizio contabile concluso, siano superiori a 50 milioni di euro (grandi imprese). Pertanto: 200.000 € deve essere il contributo minimo richiesto, oppure si tratta dell'importo del progetto (finanziamento al 70% + cofinanziamento azienda 30%)?



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Come indicato dall'art. 6 comma 3 dell'Avviso, la richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve essere compresa tra un importo minimo e uno massimo, da individuare con riferimento alla dimensione di impresa (numero dipendenti) ed ai ricavi (voce A1 del conto economico). Il soggetto proponente deve altresì garantire un cofinanziamento inteso come contributo ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno la % indicata - per ogni dimensione di impresa - del totale dell'importo richiesto, ovvero con risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dal soggetto proponente quantificabili nella medesima percentuale.

ARTICOLO 8 - AZIONI, DURATA E DESTINATARI

21. Nel caso di un progetto presentato in ATS da tre diverse società con oggetto sociale la consulenza alle imprese, ai sensi dell'art. 8 comma 4 dell'avviso, possono essere destinatarie delle misure anche le lavoratrici delle aziende clienti dei soggetti proponenti o comunque facenti parte di una platea esterna?

Non è possibile indicare quali destinatarie donne lavoratrici assunte presso altre aziende. Le destinatarie delle azioni progettuali devono essere donne lavoratrici presso la propria azienda, ossia presso il soggetto proponente la proposta progettuale.

ARTICOLO 12 – VALUTAZIONE DEI PROGETTI E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

22. Quale è una tempistica indicativa tra domanda e accettazione della stessa da parte del Dipartimento?

Non è possibile fornire una indicazione dei tempi di pubblicazione della graduatoria e della stipula delle convenzioni per i soggetti vincitori, atteso che la tempistica è determinata dalla conclusione del procedimento previsto dagli articoli 10, 11 e 12 dell'Avviso e dal numero delle richieste di finanziamento che perverranno entro le ore 12,00 del 30 settembre 2022.

ARTICOLO 13 – PROCEDURE DI AVVIO, ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

23. È possibile avviare le attività progettuali anche prima della sottoscrizione e della pubblicazione della graduatoria? O le attività devono essere avviate dopo la sottoscrizione della convenzione?

No. I soggetti ammessi a finanziamento sono tenuti, pena la revoca del finanziamento e la risoluzione della convenzione, ad avviare le attività progettuali entro trenta giorni successivi alla sottoscrizione della stessa e a rispettare le tempistiche ivi indicate, e a darne comunicazione al Dipartimento politiche per la famiglia con una "comunicazione di inizio attività" inviata mediante PEC all'indirizzo VincitoriAvvisoRiParto@pec.governo.it.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

24. Nel corso dei 24 mesi è possibile effettuare una variazione del progetto mantenendo invariata la richiesta di finanziamento? Ad esempio, prevedere una nuova copertura per maternità riducendo la spesa per smartworking?

Ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, dell'Avviso sono possibili eventuali modificazioni del progetto ammesso a finanziamento che non ne alterino le impostazioni e le finalità e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento, se preventivamente autorizzate da quest'ultimo.

Qualora le modificazioni richieste incidano anche sul Piano finanziario, fermo restando l'importo del finanziamento riconosciuto dal Dipartimento, queste non possono comunque eccedere la misura del 20% di scostamento tra le macrovoci di spesa in esso contenute e devono essere evidenziate e motivate nella relazione e rendicontazione finale.

In nessun caso sono ammissibili modifiche che determinino un aumento dell'importo complessivo già ammesso a finanziamento.

MODELLO 3 – PATTO DI INTEGRITA'

25. In ordine al Bando #RiParto e tenuto conto di quanto dallo stesso prescritto nell'Allegato Modello 3, punto 2, si chiede di poter avere delucidazioni circa la configurazione della suddetta disposizione nell'ambito di una realtà privata, dotata di un proprio Codice di Comportamento applicato ai propri dipendenti.

Come stabilito dal Modello 3, punto 2, allegato all'Avviso, è fatta esplicita richiesta di osservazione degli obblighi di condotta, previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal D.P.C.M. 16 settembre 2014 (Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri), dal soggetto beneficiario del contributo concesso da questa Amministrazione.

CATEGORIE DI AZIONI, SPESE AMMISSIBILI E PIANO FINANZIARIO

26. In merito alla possibilità di includere nelle azioni progettuali il rimborso delle spese sostenute per asilo nido, scuola dell'infanzia, babysitting e altri servizi educativi, menzionato nell'allegato 3, si chiede se tale rimborso può essere concesso anche nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta dal padre e non direttamente dalla madre lavoratrice.

Come disposto dall'art. 1, comma 1, dell'Avviso, #RiParto – Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance” è la misura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri volta a promuovere la realizzazione di progetti di welfare aziendale, con il fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire l'armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dispone, altresì, l'art. 8, comma 4 dell'Avviso, che destinatarie delle azioni progettuali sono le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, incluse le dirigenti, le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici in somministrazione nonché le titolari di un rapporto di collaborazione purché la natura e le modalità di esecuzione del rapporto siano compatibili con la tipologia e con la durata dell'azione proposta con la domanda di finanziamento.

Fermo restando che i servizi di welfare aziendale che saranno realizzati nell'ambito dell'iniziativa progettuale avranno impatti positivi anche sull'intera platea aziendale.

27. Si chiede se esiste un limite minimo o massimo di obiettivi e azioni da prevedere nel progetto e se si possono scegliere varie finalità elencate anche nell'allegato 3 "Categorie di azioni".

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, le proposte progettuali potranno riguardare una o più azioni coerenti tra loro, anche in considerazione delle dimensioni aziendali e del contesto lavorativo di riferimento, nell'ambito delle categorie di azioni riportate nell'Allegato 3.

28. Si chiede quali tipi di spese si possono associare alle seguenti attività: banca del tempo, part time, assunzione a termine, permessi e congedi, incentivi alla natalità, flexible benefit e ulteriori misure di sostegno alle lavoratrici

Si rimanda agli allegati 2 "Guida alla compilazione del modello di domanda e del piano finanziario" e 3 "Categorie di azioni" per il dettaglio delle tipologie di spesa e dei criteri generali di ammissibilità dei costi.

29. In riferimento ai criteri generali di ammissibilità dei costi e, nello specifico, le spese ammissibili, chiediamo se possa essere imputato al progetto il costo del lavoro delle neo-mamme durante le ore/giornate di frequenza dei corsi di aggiornamento professionale e durante l'affiancamento (coaching o counseling) che saranno necessari per il loro reinserimento nel ruolo aziendale.

Il costo del lavoro delle lavoratrici che partecipano a corsi, sessioni di coaching/counseling o ad altre iniziative previste dal progetto non è ammissibile, mentre in base all'allegato 2, parte II, punto 1, le spese per il personale che organizza ed eroga le iniziative sono ammissibili.